



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.cri-broker.it e cri-broker.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) in data *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito www.cri-broker.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, che non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) e che non è censito nella lista dei domini internet appartenenti a questi ultimi pubblicata sul sito dell'IVASS;
- c) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è stata individuata in Register S.p.a. la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata *omissis* ;
- d) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto al *Registrar* informazioni riguardo al sito www.cri-broker.it e al soggetto che lo ha registrato, ovvero che ne è l'intestatario, indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni;
- e) il *Registrar*, *omissis* , ha confermato il nominativo del *Registrant* e il domicilio già individuato attraverso il portale [whoisdomaintools](http://whois.domaintools.com), e ha fornito l'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis* indicato dal *Registrant* all'atto della registrazione del sito;
- f) verificata l'assenza di ricorrenze nel RUI relative al nominativo *omissis* , con nota *omissis* , trasmessa per Raccomandata a/r e per e-mail a *omissis* , l'IVASS ha richiesto informazioni al *Registrant* riguardo al sito internet e all'attività di intermediazione svolta attraverso lo stesso in assenza di iscrizione nel RUI, indicando il termine di tre (3) giorni per il riscontro;

- g) la nota è stata consegnata all'indirizzo e-mail indicato ma non riscontrata nei tre giorni concessi, mentre la raccomandata non è stata recapitata ed è in fase di restituzione al mittente. Pertanto, non è stato possibile verificare l'attendibilità del dato fornito all'atto della registrazione del sito;
- h) il sito internet www.cri-broker.it, accessibile anche digitando il solo nome a dominio cri-broker.it (cd. *alias*) alla data odierna risulta ancora attivo;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet www.cri-broker.it, accessibile anche digitando il solo nome a dominio cri-broker.it (cd. *alias*) senza l'acronimo [www.](http://www.cri-broker.it) (*wide-world-web*) non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per

omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti www.cri-broker.it e cri-broker.it.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

|